REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

N. 493/17 Sent.
N. 9651/14 Reg. Gen.
N. 1596/17 Cron.
N. // Rep.

CONTRIBUTO UNIFICATO

[redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I' grado iscritta a ruolo il 3-10-2014

al n.9651/2014 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato in data 3-6-7/10/2014 da Aiut. Uff. Giud. Del Tribunale di Padova

DA

[redacted]

rappresentata e difesa come da mandato a margine dell'atto di citazione d'appello dall'[redacted] con studio [redacted]

CONTRO

[redacted]

rappresentato e difeso come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello dall[redacted] con studio [redacted],

[redacted]

AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato

COMUNE DI [redacted] contumace

OGGETTO: Indebito soggettivo-indebito oggettivo

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da foglio allegato;

per il resistente Scarabello: come da foglio allegato;

per l'Agenzia delle Entrate: come da comparsa di costituzione e risposta in appello.

COPIA
CORTESIA

Pinelli & Druda
Passeggiata Conciapelli, 6 - 35131 Padova
tel 049. 7801012 – 049.661661
fax 049.8360762

Tribunale di Padova

RG 9651/2014 - Dott.ssa Elena Rubbis

Foglio di precisazione delle conclusioni

ud. 23.11.2016

Per: [redacted] con [redacted]

contro: [redacted] con [redacted],

nonché

contro: **Agenzia delle Entrate**, con l'Avvocato dello Stato Simone Cardin, nonché

contro: **Comune** [redacted] rimasto [redacted] richiamata e ribadita ogni domanda, eccezione e difesa svolta in causa, contestato tutto quanto *ex adverso* eccepito e rilevato, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dalle controparti, precisa le proprie conclusioni come segue

conclusioni

Piaccia all'On.le Tribunale di Padova, *contrariis rejectis*, in totale riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace n. 190/2014 emessa e depositata in data 13.2.2014,

- in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, stante la sussistenza della Giurisdizione delle Commissioni tributarie, in tema di debenza dell'imposta sul valore aggiunto;

Pinelli & Druda
Passeggiata Conciapelli, 6 - 35131 Padova
tel 049. 7801012 – 049 .661661
fax 049.8360762

- in via subordinata preliminare di rito, dichiarare la competenza funzionale esclusiva del Tribunale in materia di imposte e tasse, indicando il Tribunale di Padova quale Giudice competente;

- in via ulteriormente subordinata preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da [redacted] per genericità del *petitum;*

- in via principale nel merito: respingere la domanda di [redacted] perché infondata in fatto e in diritto, alla luce della dimostrata natura di corrispettivo della Tia;

- in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di [redacted] rideterminare le somme dovute a titolo di rimborso sull'IVA riscossa, limitando l'importo alle somme calcolate esclusivamente sui corrispettivi dovuti a titolo TIA, escludendo, quindi, dal calcolo dell'importo dovuto le somme addebitate ad altro titolo nelle fatture dedotte in giudizio;

- in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di [redacted] rideterminare l'importo dovuto [redacted] escludendo le somme di denaro riscosse a titolo IVA sulla TIA dal Comune di [redacted] (per l'anno 2004);

- in via parimenti subordinata di merito: nella denegata

Pinelli & Druda
Passeggiata Concinpelli, 6 - 35131 Padova
tel 049. 7801012 – 049 .661661
fax 049.8360762

ipotesi di accoglimento della domanda di [redacted] accogliere la domanda di manleva proposta da [redacted] nei confronti l'Agenzia delle Entrate, per tutto quanto Etra Spa dovesse essere condannata a pagare in esito al presente giudizio;

- ***in ogni caso,*** spese legali, diritti e onorari di entrambi i gradi di causa interamente rifusi.

Padova 23.11.2016

[redacted]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Scarabello Antonio, proprietario di un immobile sito nel Comune di [redacted] citava avanti al Giudice di Pace di Padova, [redacted] ed il Comune di [redacted] al fine di ottenere l'accertamento della non debenza dell'IVA sulla Tia e la condanna delle convenute, ciascuna per il proprio titolo, al rimborso della somma di euro 138,52 oltre interessi.

Si costituiva [redacted] chiedendo la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, che a propria volta si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, l'infondatezza/inammissibilità delle domande attoree e della domanda svolta nei suoi confronti.

Il Comune di [redacted] rimaneva contumace.

Istruito il procedimento il primo giudice accoglieva la domanda attorea, d chiarando la carenza di giurisdizione in ordine alla domanda formulata da [redacted] nei confronti della chiamata in causa.

Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato a tutte le parti [redacted] impugnava la sentenza n.190/2014 GDP PD lamentando in sintesi:

1) Erroneità della sentenza laddove non rileva il difetto di giurisdizione;
2) Erroneità della sentenza laddove il primo giudice non ha rilevato il proprio difetto di competenza funzionale a favore del Tribunale;

3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto (implicitamente) ammissibile la domanda attorea benchè formulata in maniera generica;
4) Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha condannato [redacted] a corrispondere [redacted] la soma di euro 138,52 oltre interessi legali, a titolo di ripetizione dell'IVA versata; erroneità della sentenza laddove non riconosce come effettivamente dovuta l'IVA riscossa su corrispettivi non afferenti alla TIA; erroneità della sentenza laddove condanna [redacted] alla ripetizione di somme di denaro riscosse invero da terzi (Comune di [redacted];
5) Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rilevato la carenza di giurisdizione della controversia instaurata con l terzo chiamato; erroneità laddove non condanna l'Agenzia delle Entrate a manlevare [redacted] di quanto eventualmente dovuto al [redacted]

Si costituivano nel giudizio [redacted] e Agenzia delle Entrate, mentre rimaneva contumace il Comune di [redacted]

Precisate le conclusioni all'udienza del 23-11-2016 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione di termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Vanno integralmente recepite le ragioni di censura svolte preliminarmente dall'appellante [redacted]

Ed invero la domanda dell'attore [redacted] presupponeva e presuppone l'accertamento della non debenza dell'IVA sulla TIa considerata con conseguente domanda di restituzione di quanto si suppone indebitamente versato. Tuttavia il Giudice di Pace non aveva il potere di giudicare sulla debenza o meno dell'IVA sulla Tia, trattandosi di una pronuncia che investiva la cognizione del Giudice tributario e mancando agli atti una decisione definitiva sul punto.

Solo allorchè sia acclarato dal Giudice Tributario che l'Iva non sia applicabile sulla Tia, il contribuente potrà adire il Giudice Ordinario e chiederne l'eventuale rimborso.

Pacifica è la natura tributaria delle somme di cui si controverte, in quanto afferenti all'imposta sul valore aggiunto applicata alla Tariffa igiene ambiente altrimenti conosciuta come Tia.

Le controversie aventi ad oggetto la debenza della Tia e quelle concernenti l'applicabilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto a tale imposizione hanno carattere tributaria rimanendo devolute alla giurisdizione speciale del Giudice tributario alla stregua del rito di cui all'art. 19 D.Lgs 546/1992.

Né l'appellato [redacted] può invocare la valenza erga omnes come norma di legge della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 per i noti effetti Ciò comporta che la pronuncia in ordine alla domanda di manleva spiegata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate da parte [redacted] rimane assorbita essendo tale domanda spiegata per la sola ipotesi in cui si potesse

considerare fondata la domanda dell'attore [redacted] ancorchè vada condivisa l'assenza di giurisdizione anche per essa come ritenuto dal primo giudice e in linea con le difese svolte sul punto dall'Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che in totale riforma della pronuncia gravata va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario stante la giurisdizione delle Commissioni Tributarie in tema di debenza dell'imposta sul valore aggiunto.

In considerazione della natura delle questioni sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

in totale riforma della pronuncia gravata dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito stante la giurisdizione delle Commissioni Tributarie in tema di debenza dell'imposta sul valore aggiunto.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Padova, 21-2-2017

Il Giudice

[redacted]

Il Funzionario Giudiziario

[redacted]

Sentenza n. 493/2017 pubbl. il 21/02/2017
RG n. 9651/2014

LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN CANCELLERIA ADDÌ 21 FEB. 2017

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario

[redacted]